



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 3/16 del 27/01/2016

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AZIENDA.

Servizio proponente: 1 PRESIDENZA

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Giovanni Maria Avena

Presenti: Giovanni Maria Avena, Guido Badalamenti, Anna Maria Beligni,
Leonardo Ciambezi, Simone Consani, Sofia Demasi, Gea Ghisolfi,
Vincenzo Zampi.

Assenti:

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e trattamento dati" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*", come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38/R;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il Regolamento organizzativo dell'Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare l'articolo 3;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell' 11 dicembre 2012 "L.R. 32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU";
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46/14 del 29 luglio 2014, recante la "*Procedura selettiva per l'individuazione del Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana: nomina del Dr. Piarulli Francesco a Direttore dell'Azienda*";
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/14 del 29 settembre 2014 recante l'"*Approvazione schema di contratto di lavoro del Direttore dell'Azienda Regionale DSU*";
- Ricordato, a mente dell'art. 16, comma 3 del vigente Regolamento Organizzativo, che il rapporto di lavoro con il Direttore designato si instaura mediante la stipula di contratto di lavoro individuale tra il Presidente e il Direttore nominato;
- Preso e dato atto che, in forza della richiamata deliberazione del CdA n. 48/14 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro con il Dr. Francesco Piarulli, in qualità di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Dato atto che sono stati verificati i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva a cui il Dr. Piarulli ha a suo tempo partecipato, così come emerge dalle attestazioni acquisite agli atti e registrate ai seguenti nn. di protocollo: 8203/14 – 8319/14 – 8418/14 – 8753/14 – 9432/14;
- Vista la nota prot. 11216/14 del 13 novembre 2014 con la quale sono trasmessi al Presidente del CdA e alla Responsabile del procedimento selettivo – per acquisizione agli atti dell'Azienda – i seguenti documenti:
 - Scrittura privata di "*Conferimento di incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario mediante assunzione a tempo determinato con contratto di diritto privato*", che consta di complessive sei pagine, compilate solo al fronte;
 - Dichiarazione da parte dell'interessato di insussistenza di cause di incompatibilità per il conferimento dell'incarico di che trattasi;
 - Attestazione resa da parte dell'interessato dell'avvenuta consegna del:
 - Codice Disciplinare Aziendale – Area Dirigenza

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e trattamento dati" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Codice Etico Aziendale
- Codice di Comportamento;
- Visto l'art. 58, comma 3, del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R secondo cui *"L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. In ogni caso il contratto del direttore non può superare di dodici mesi la durata in carica del Consiglio di amministrazione"*;
- Visto l'art. 16 comma 2, del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui *"L'incarico di Direttore è conferito mediante assunzione con contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, a soggetti in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di secondo livello e di tutti i requisiti richiesti dalla legge per instaurare un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private"*;
- Visto l'art. 16, comma 4, del vigente Regolamento Organizzativo, in virtù del quale *"l'eventuale rinnovo dell'incarico di Direttore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del suo operato. Con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione determina la durata del nuovo incarico"*;
- Visto l'art. 3 – Durata del contratto – ed in particolare il punto 3.1 dell'atto di conferimento di incarico sottoscritto il 7 ottobre 2014 e adottato a norma dell'art. 16 comma 3 del vigente Regolamento Organizzativo, in relazione al quale *"Il presente contratto ha durata di diciotto mesi, con decorrenza dal 12 ottobre 2014 e termine all'11 aprile 2016, ed è rinnovabile. L'eventuale rinnovo dell'incarico di Direttore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del suo operato, mediante l'adozione di atto motivato da adottarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del termine sopra individuato. Con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione determina la durata del nuovo incarico"*;
- Dato atto, altresì, che è esclusa la possibilità di tacita proroga del contratto per il conferimento dell'incarico di Direttore, alla realizzazione del termine di cui all'art. 3 – punto 3.1 – del contratto individuale sottoscritto;
- Preso e dato atto che, a mente delle disposizioni inserite nel Regolamento Organizzativo, l'Azienda si è riservata la facoltà di rinnovare il contratto vincolandosi a un esame dei risultati, in aderenza a quanto stabilito all'art. 16 comma 4 del vigente Regolamento Organizzativo, più sopra estensivamente riportato;
- Acquisita, a fini di valutazione, la *"Relazione Principali Azioni – ottobre 2014/dicembre 2015"* rimessa dal medesimo Direttore dott. Piarulli, in rappresentazione e sintesi dell'attività da costui finora svolta relativamente a situazioni e problematiche non ordinarie e di particolare rilievo, relazione che è acquisita alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale in complessive 8 (otto) pagine;
- Provveduto ad incardinare il dibattito in seduta, previo abbandono della sala in cui si svolge la seduta, da parte del Direttore stesso, allo scopo di procedere alla preventiva valutazione dell'operato del Direttore in riferimento all'incarico conferito, che sta volgendo al termine;
- Dato atto che la verifica dell'operato del Direttore, intesa quale presupposto che può portare alla decisione di rinnovare l'incarico, determina il Presidente del Consiglio di Amministrazione a proporre al medesimo C.d.A. di deliberare il rinnovo dell'incarico di direzione, a suo tempo conferito al dott. Piarulli Francesco, rilevando che il medesimo dott. Piarulli ha svolto l'incarico affidatogli in maniera positiva ed efficace;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e trattamento dati" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Constatato che, con la decisione di rinnovare l'incarico di direttore alla sua naturale scadenza, il Consiglio di Amministrazione, a norma delle richiamate disposizioni e clausole, è tenuto a determinare la durata del nuovo incarico;
- Visto il tenore letterale della norma di cui al citato art. 16, comma 1, del Regolamento organizzativo nella parte in cui stabilisce che l'incarico oggetto di rinnovo, si qualifica come "nuovo incarico";
- Preso e dato atto del disposto di cui alla sopracitata previsione regolamentare, secondo cui *"L'incarico di Direttore è conferito mediante assunzione con contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, a soggetti in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di secondo livello e di tutti i requisiti richiesti dalla legge per instaurare un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private"*;
- Ritenuto pertanto che il nuovo incarico, di rinnovo del precedente, possa avere una durata non superiore a cinque anni, vigendo tuttavia la limitazione di cui all'art. 58 comma 3 del D.P.G.R. 8 agosto 2003, come modificato dall'art. 7 del D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R, già precedentemente evocato in parte narrativa alla presente deliberazione;
- Richiamato, come riferimento generale in materia di durata degli incarichi dirigenziali, l'art. 15, comma 1 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, come modificato dall'art. 17, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, secondo cui *"L'incarico di Direttore generale e di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, <...>. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro"*;
- Preso e dato atto che con la disposizione recata al citato art. 15, comma 1, della L.R. 1/2009 si intende operare nei termini di cui all'art. 70, comma 1, della medesima legge regionale, a tenore del quale *"Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale"*;
- Accertata la qualificazione giuridica dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in quanto ente dipendente a norma dell'articolo 50 comma 1 del vigente Statuto regionale – articolo rubricato "Enti dipendenti" – secondo cui *"Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale"*;
- Preso e dato atto, in ogni caso, che la durata del contratto oggetto di rinnovo non può superare il vigente limite di permanenza in servizio dell'incaricato;
- Considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sede di sintesi delle posizioni espresse dai componenti dell'organo nel corso di seduta, ritiene di proporre che la durata del nuovo incarico del direttore sia stabilita in trenta mesi, con decorrenza dal 12 aprile 2016 e termine l'11 ottobre 2018;
- Ritenuto di confermare gli elementi e le clausole in essere, fatta eccezione per la durata e il termine di risoluzione, sottoscritti in sede di contratto individuale di lavoro in data 7 ottobre 2014, riservandosi l'approvazione dello schema contrattuale a disciplina del rapporto, in esecuzione delle decisioni qui contenute, che si vanno ad adottare;
- Stabilito, in particolare, che in sede di approvazione dello schema di contratto per il rinnovo dell'incarico, si provvederà a definire:

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e trattamento dati" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- l'indennità in favore del Direttore in caso di risoluzione consensuale del rapporto, in analogia a quanto sancito all'art. 4, punto 4.2 del contratto individuale attualmente in essere;
- il termine entro cui adottare l'atto motivato con cui eventualmente procedere al rinnovo dell'incarico conferito, in analogia a quanto sancito all'art. 3 – punto 3.1. – secondo periodo del contratto individuale attualmente in essere;
- il limite temporale massimo di permanenza in servizio, tenuto conto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di collocamento a riposo d'ufficio;
- il periodo temporale di interruzione continuativa del servizio dovuta a qualsiasi causa – non dipendente da motivo di servizio – durante il quale è conservato al prestatore di lavoro l'incarico, in analogia a quanto sancito nell'intero art. 11 del contratto attualmente in essere;
- la clausola limitativa della libertà negoziale di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, a tenore del quale *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- Ritenuto opportuno dare mandato al competente Servizio aziendale di procedere all'accertamento della persistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento in tema di costituzione di rapporti di lavoro a termine alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed in specie all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti:
 - il perdurante possesso della cittadinanza italiana od equiparata;
 - l'attestazione del godimento di diritti civili e politici;
 - l'attestazione del godimento del diritto di elettorato politico attivo;
 - l'immunità da condanne e l'insussistenza di situazioni che impediscano/inibiscano la costituzione/la permanenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
- Ritenuto altresì di dare mandato al competente Servizio aziendale di procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per l'attribuzione dell'incarico di che trattasi, in particolare attraverso l'acquisizione delle attestazioni sostitutive di certificazioni ovvero delle dichiarazioni di atto di notorietà relativamente alle seguenti condizioni di *status*:
 - insussistenza di altri incarichi e/o inesistenza dell'esercizio di qualsiasi altra professione, lavoro e commercio;
 - insussistenza di cariche incompatibili (membro del Parlamento Nazionale o di Assemblee e Giunte Regionali, di Area Metropolitana, di Area Vasta o Comunali);
 - insussistenza *durante munere* di rapporti economici o di consulenza, anche in regime convenzionale, con enti o società che svolgono attività con l'Azienda;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e trattamento dati" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”*;
- Ritenuto di potersi legittimamente e funzionalmente procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 4, del vigente Regolamento Organizzativo;
- Constatata la propria competenza, a norma dell’art. 3, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui sono riservate al Consiglio di Amministrazione *“la nomina del Direttore e l’adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso”*;

DELIBERA

1. di acquisire la *“Relazione Principali Azioni – ottobre 2014/dicembre 2015”* rimessa dal Direttore, dott. Francesco Piarulli, in riferimento allo svolgimento dell’incarico di direzione conferito in forza delle deliberazioni del CdA n. 46/14 del 29 luglio 2014 e n. 48/14 del 29 settembre 2014, relazione che in numero di 8 (otto) pagine è allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, esperita l’analisi dell’operato dello stesso Direttore e nell’esercizio della facoltà di rinnovo dell’incarico di Direzione sancita all’art. 16, comma 4 del vigente Regolamento Organizzativo, di rinnovare l’incarico di cui trattasi dal 12 aprile 2016 all’11 ottobre 2018, e dunque per la durata di mesi trenta, sulla scorta delle motivazioni riassunte in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
3. di confermare gli elementi e le clausole in essere sottoscritti in sede di contratto individuale di lavoro in data 7 ottobre 2014, da armonizzare in relazione alle decisioni di cui al precedente dispositivo sotto il numero 2;
4. di demandare a successiva deliberazione l’approvazione dello schema contrattuale a disciplina del rapporto come ora si è inteso rinnovare;
5. di dare atto che, in sede di approvazione dello schema contrattuale, si provvederà a definire:
 - a. l’indennità in favore del Direttore in caso di risoluzione consensuale del rapporto, in analogia a quanto sancito all’art. 4, punto 4.2 del contratto individuale attualmente in essere, sottoscritto il 7 ottobre 2014;
 - b. il termine entro cui adottare l’atto motivato con cui eventualmente procedere al rinnovo dell’incarico conferito, in analogia a quanto sancito all’art. 3 – punto 3.1. – secondo periodo del contratto individuale attualmente in essere;
 - c. il limite temporale massimo di permanenza in servizio, tenuto conto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di collocamento a riposo d’ufficio;
 - d. il periodo temporale di interruzione continuativa del servizio dovuta a qualsiasi causa – non dipendente da motivo di servizio – durante il quale è conservato al prestatore di lavoro l’incarico, in analogia a quanto sancito nell’intero art. 11 del contratto attualmente in essere;
 - e. la clausola limitativa della libertà negoziale di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, a tenore del quale *“I dipendenti che, negli ultimi*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e trattamento dati” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

6. di dare mandato al competente Servizio aziendale di procedere all'accertamento della persistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento in tema di costituzione di rapporti di lavoro a termine alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed in specie all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti:
 - a. il perdurante possesso della cittadinanza italiana od equiparata;
 - b. l'attestazione del godimento di diritti civili e politici;
 - c. l'attestazione del godimento del diritto di elettorato politico attivo;
 - d. l'immunità da condanne e l'insussistenza di situazioni che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

dando atto espressamente in questa sede che il sopraggiunto mancato possesso di anche uno solo dei requisiti per la legittima costituzione del rapporto di lavoro pubblico, può impedire la rinnovazione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione;

7. di dare mandato al competente Servizio aziendale di procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per l'attribuzione dell'incarico di che trattasi, in particolare attraverso l'acquisizione delle attestazioni sostitutive di certificazioni ovvero delle dichiarazioni di atto di notorietà relativamente alle seguenti condizioni di *status*:
 - o insussistenza di altri incarichi e/o inesistenza dell'esercizio di qualsiasi altra professione, lavoro e commercio;
 - o insussistenza di cariche incompatibili (membro del Parlamento Nazionale o di Assemblee e Giunte Regionali, di Area Metropolitana, di Area Vasta o Comunali);
 - o insussistenza *durante munere* di rapporti economici o di consulenza, anche in regime convenzionale, con enti o società che svolgono attività con l'Azienda;
 - o insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190*",

dando atto espressamente in questa sede che il sopraggiunto mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per la legittima assegnazione dell'incarico, può impedire la rinnovazione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione;

8. di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e trattamento dati" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

9. di sottrarre alla pubblicità integrale l'allegato alla presente deliberazione in quanto contenente informazioni di carattere riservato e/o processuale tali da doversi ritenere prevalente il diritto di riservatezza.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 6 (Moretti, Avena, Badalamenti, Beligni, Consani, Zampi)
- Astenuti: n. 3 (Ciambezi, Demasi, Ghisolfi)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO
Giovanni Maria Avena

(Firmato digitalmente)*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

(Firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e trattamento dati" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.